



# Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

del ... Avamprogetto del 24 agosto 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 48, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1 e 86 capoverso 4 della legge del 18 dicembre 2020<sup>1</sup> sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);

visto l'articolo 41*b* capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo (LAsi);

visto l'articolo 6*a* capoverso 5 della legge del 22 giugno 2001<sup>4</sup> sui documenti d'identità (LDI);

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale (LPers);

visti gli articoli 14 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>6</sup> (LM);

visto l'articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>7</sup> sull'energia nucleare (LENu);

visto l'articolo 20*a* capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007<sup>8</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEl),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le seguenti procedure:

- a. i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) secondo la LSIn;

- 1 RS 128
- 2 RS 142.20
- 3 RS 142.31
- 4 RS 143.1
- 5 RS 172.220.1
- 6 RS 510.10
- 7 RS 732.1
- 8 RS 734.7

- b. i controlli di sicurezza secondo gli articoli 41*b* capoverso 2 LStrI e 6*a* capoverso 2 LDI;
- c. le verifiche dell'affidabilità secondo gli articoli 29*a* LAsi, 20*b* LPers, 14 LM e 20*a* LAEI;
- d. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 23 capoverso 2 lettera d e 103 capoverso 3 lettera d LM;
- e. le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM;
- f. i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 LENU.

<sup>2</sup> Disciplina inoltre:

- a. l'organizzazione dei servizi specializzati (servizi specializzati CSP) competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b. l'attestazione di sicurezza per persone che operano nel contesto internazionale;
- c. la responsabilità in materia di protezione dei dati in relazione con il sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSIn nonché la sicurezza dei dati;
- d. il controllo periodico del trattamento dei dati personali nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone da parte di un organo esterno.

<sup>3</sup> Stabilisce nell'ambito di competenza del Consiglio federale:

- a. le funzioni che richiedono l'esercizio di un'attività di cui al capoverso 1;
- b. l'assegnazione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
- c. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

## **Art. 2** Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle autorità e organizzazioni assoggettate secondo l'articolo 2 LSIn, fatti salvi l'articolo 84 capoverso 3 LSIn e l'articolo 2 capoversi 2–5 dell'ordinanza del ...<sup>9</sup> sulla sicurezza delle informazioni.

## **Sezione 2: Elenchi delle funzioni**

### **Art. 3** Attribuzione

(art. 28 cpv. 1 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENU)

<sup>1</sup> Per l'Amministrazione federale valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

- a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 1;

<sup>9</sup> RS 128.xxx

- b. per le verifiche dell'affidabilità secondo la LAsi: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 2;
- c. per le verifiche dell'affidabilità secondo la LPers: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 3.

<sup>2</sup> Per l'esercito valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

- a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIIn: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 4;
- b. per le verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 14 LM: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 5.

<sup>3</sup> Per le funzioni secondo l'articolo 20a capoverso 1 LAEl vale l'elenco delle funzioni secondo l'allegato 6.

<sup>4</sup> I titolari di una licenza di costruzione o d'esercizio e i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari tengono un elenco delle funzioni che richiedono un controllo di affidabilità secondo l'articolo 24 LENU. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) fissa sotto forma di direttive i requisiti per questi elenchi e il loro aggiornamento.

#### **Art. 4** Modifica

Su richiesta dei dipartimenti e della Cancelleria federale, il DDPS può completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

#### **Art. 5** Pubblicazione, conservazione e comunicazione

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 4 e 6 non vengono pubblicati nella Raccolta ufficiale conformemente all'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004<sup>10</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

<sup>2</sup> Il DDPS conserva gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1, 4 e 6 e li comunica ai servizi e alle persone che svolgono compiti secondo la presente ordinanza.

#### **Art. 6** Verifica dell'aggiornamento

(art. 28 cpv. 2 LSIIn)

<sup>1</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano l'aggiornamento degli elenchi delle funzioni nel loro ambito di competenza:

- a. almeno ogni 4 anni;
- b. in caso di riorganizzazioni oppure di assunzione o di trasferimento di compiti.

<sup>2</sup> Redigono rapporti in tal merito per il DDPS e se necessario presentano proposte di modifica secondo l'articolo 4.

### Sezione 3: Controlli senza elenchi delle funzioni

#### Art. 7 Controllo straordinario

Su domanda del dipartimento o della Cancelleria federale, il DDPS decide nel singolo caso se una persona tenuta a esercitare una funzione non ancora contenuta in un elenco delle funzioni di cui agli allegati 1–6 debba essere sottoposta al controllo. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

#### Art. 8 Controlli presso gli impiegati cantonali e terzi

(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 3 LSIIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

<sup>1</sup> Il DDPS decide su domanda del Cantone, per quali funzioni degli impiegati cantonali viene eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera b LSIIn. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Se nel caso di terzi che adempiono un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza per l'Amministrazione federale secondo l'articolo 49 LSIIn occorre eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone, la decisione spetta:

- a. nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: al servizio specializzato per la sicurezza aziendale;
- b. in tutti gli altri casi: all'incaricato della sicurezza delle informazioni del dipartimento o della Cancelleria federale.

#### Art. 9 Controllo di affidabilità straordinario da parte dell'IFSN

L'IFSN decide in merito all'affidabilità di persone che hanno accesso soltanto per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all'articolo 24 capoverso 1 LENu e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:

- a. un'azienda svizzera o estera per conto della quale la persona da controllare era o è attiva;
- b. una camera di commercio svizzera o estera;
- c. un'autorità estera del Paese da cui proviene la persona da controllare.

### Sezione 4: Livelli di controllo

#### Art. 10 Controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIIn

(art. 30 LSIIn)

<sup>1</sup> Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza di base le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai sensi della LSIIn:

- a. il trattamento di informazioni classificate «confidenziale»;

- b. l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;
- c. l'accesso a zone di sicurezza, in particolare alle zone di protezione 2 o 3 di un'opera secondo la legislazione sulla protezione delle opere militari;
- d. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

<sup>2</sup> Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai sensi della LSIn:

- a. il trattamento di informazioni classificate «segreto»;
- b. l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
- c. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione o da collaboratori esterni:
  - 1. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),
  - 2. presso il Servizio informazioni militare (SIM),
  - 3. presso il Centro operazioni elettroniche della Base d'aiuto alla condotta (COE),
  - 4. presso l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);
- d. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali secondo l'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 2015<sup>11</sup> sulle attività informative (LAIn);
- e. attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

#### **Art. 11** Verifica dell'affidabilità secondo la LPers

<sup>1</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 20b LPers le seguenti attività:

- a. attività di sovranità nazionale degli impiegati della Confederazione che sono in servizio all'estero e del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetto al regime dell'obbligo di trasferimento;
- b. attività secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers, dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno da 50 a 500 milioni di franchi svizzeri;
- c. attività nell'ambito di compiti di perseguimento penale o di polizia:
  - 1. in relazione ai mezzi e ai metodi operativi utilizzati per combattere i crimini o i delitti,
  - 2. in relazione all'identità di persone esposte,
  - 3. del personale dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);

<sup>11</sup> RS 121

- d. attività esercitate da persone direttamente subordinate a un capo di Dipartimento o al cancelliere della Confederazione oppure appartenenti al loro stato maggiore ristretto.

<sup>2</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato secondo l'articolo 20b LPers le seguenti attività:

- a. attività di funzioni per le quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>12</sup> sul personale federale (OPers), il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- b. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> OPers, il capo di Dipartimento o il cancelliere della Confederazione è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- c. attività dei responsabili di unità organizzative decentralizzate secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers;
- d. attività secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers, dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno di oltre 500 milioni di franchi svizzeri;
- e. attività degli impiegati dei servizi specializzati CSP.

#### **Art. 12** Controlli secondo la LM

<sup>1</sup> Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività e i seguenti controlli secondo la LM:

- a. attività in uniforme all'estero secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a LM, che vengono esercitate in rappresentanza sovrana della Svizzera oppure nell'ambito della diplomazia militare;
- b. attività secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b LM, dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno finanziario da 50 a 500 milioni di franchi svizzeri;
- c. controlli di cui all'articolo 23 capoverso 2 lettera d LM;

<sup>2</sup> Un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 103 LM per gli aspiranti è richiesto soltanto se:

1. sussiste un motivo di controllo secondo l'articolo 10 o il capoverso 1; oppure
2. è scaduto il termine minimo per la ripetizione secondo l'articolo 43 capoverso 1 LSIn.

#### **Art. 13** Controlli di affidabilità secondo la LENU

<sup>1</sup> Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU delle seguenti persone:

- a. persone impiegate presso il titolare di una licenza di costruzione o d'esercizio oppure presso il destinatario di una decisione di disattivazione per impianti

<sup>12</sup> RS 172.220.111.3

nucleari e che hanno accesso a informazioni classificate «confidenziale» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;

- b. persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- c. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.

<sup>2</sup> Sono attribuiti a un controllo di sicurezza ampliato i controlli di affidabilità di persone impiegate presso il titolare di una licenza di costruzione o d'esercizio oppure presso il destinatario di una decisione di disattivazione per impianti nucleari e che hanno accesso a informazioni classificate «segreto» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare.

#### **Art. 14** Verifiche dell'affidabilità secondo la LAEI

<sup>1</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le attività per la società nazionale di rete secondo l'articolo 18 LAEI, per il cui adempimento è necessario l'accesso a informazioni critiche relative alla sicurezza d'approvvigionamento, ad applicazioni critiche o a infrastrutture critiche.

<sup>2</sup> Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato le attività per la società nazionale di rete per il cui adempimento è necessario l'accesso a informazioni estremamente critiche relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, ad applicazioni estremamente critiche o a infrastrutture estremamente critiche.

### **Sezione 5: Esecuzione**

#### **Art. 15** Servizi promotori e servizi decisori

(art. 31 cpv. 1 LSIIn)

<sup>1</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono nel loro ambito di competenza i servizi promotori e i servizi decisori e li comunicano ai servizi specializzati CSP.

<sup>2</sup> Se è responsabile della nomina o dell'attribuzione della carica o della funzione, il Consiglio federale è il servizio decisore.

<sup>3</sup> Per i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU valgono le seguenti competenze:

- a. servizi promotori: i titolari di licenze di costruzione o d'esercizio oppure i destinatari di decisioni di disattivazione per impianti nucleari;
- b. servizio decisore: l'IFSN.

<sup>4</sup> Per verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 20a LAEI la società nazionale di rete è il servizio promotore e decisore.

<sup>5</sup> Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e decisori.

**Art. 16** Servizi specializzati CSP

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

<sup>1</sup> I servizi specializzati CSP sono:

- a. il servizio specializzato CSP della Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF);
- b. il servizio specializzato CSP del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS).

<sup>2</sup> Il servizio specializzato CSP CaF è responsabile del controllo di persone che esercitano una delle seguenti funzioni:

- a. funzioni per le quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPers<sup>13</sup>, il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro, ad eccezione di funzioni nella Cancelleria federale;
- b. funzioni nel quadro di rapporti di lavoro per i quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> OPers, il capo di Dipartimento o il cancelliere della Confederazione è competente per costituire, modificare e risolvere il relativo rapporto di lavoro;
- c. funzioni all'interno del servizio specializzato CSP DDPS
- d. funzioni all'interno del DDPS che comprendono compiti di condotta nei confronti del servizio specializzato CSP DDPS.

<sup>3</sup> Il servizio specializzato CSP DDPS è responsabile di tutti gli altri controlli.

**Art. 17** Verifica delle condizioni per il controllo

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

<sup>1</sup> Dopo l'avvio di un controllo, i servizi specializzati CSP verificano se:

- a. la relativa funzione è contenuta nell'elenco delle funzioni;
- b. il controllo è stato avviato dal rispettivo servizio competente;
- c. la persona da controllare ha dato il proprio consenso all'esecuzione del controllo, nella misura in cui ciò sia necessario;
- d. è eventualmente disponibile il consenso del servizio competente secondo gli articoli 7 o 8 (capoverso 2).

<sup>2</sup> Nel caso della ripetizione straordinaria di un controllo verificano se tale ripetizione è sufficientemente motivata.

<sup>3</sup> Se una delle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non è soddisfatta, i servizi specializzati CSP non eseguono il controllo e lo comunicano immediatamente al servizio promotore.

<sup>13</sup> RS 172.220.111.3

**Art. 18** Collaborazione

(art. 32 cpv. 3 LSIIn)

<sup>1</sup> La persona da controllare deve in particolare:

- a. inoltrare i documenti e i dati utili al controllo;
- b. fornire informazioni in modo veritiero.

<sup>2</sup> Se la persona da controllare viene meno al suo obbligo di collaborazione nonostante il relativo ammonimento, i servizi specializzati CSP ne fanno menzione nel quadro della valutazione del rischio.

<sup>3</sup> Se la persona da controllare si rifiuta di cooperare in modo tale da impedire una corretta valutazione, il servizio specializzato CSP emana una dichiarazione di constatazione secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera d LSIIn.

**Art. 19** Raccolta dei dati

(art. 34 LSIIn)

<sup>1</sup> I servizi specializzati CSP possono raccogliere e trattare i dati secondo l'allegato 7.

<sup>2</sup> Viene effettuata un'audizione secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera d LSIIn se:

- a. secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPers<sup>14</sup> il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- b. secondo l'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> OPers il capo di Dipartimento o il cancelliere della Confederazione è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- c. la persona da controllare esercita o è previsto che eserciti una funzione presso uno degli organi seguenti:
  1. SIC,
  2. autorità d'esecuzione cantonale secondo l'articolo 9 LAIn<sup>15</sup>,
  3. SIM,
  4. COE,
  5. AVI-AIn,
  6. fedpol,
  7. servizi specializzati CSP;
- d. la persona da controllare in quanto impiegata della Confederazione deve trattare informazioni classificate «segreto» e:
  1. di conseguenza può avere una conoscenza in modo approfondito di affari importanti in materia di politica di sicurezza e un influsso significativo su di essi, oppure
  2. svolge compiti di vigilanza e di coordinamento per funzioni secondo la lettera c;
- e. in virtù di un trattato internazionale è prevista un'audizione.

<sup>14</sup> RS 172.220.111.3

<sup>15</sup> RS 121

<sup>3</sup> Nel caso della ripetizione di controlli di sicurezza relativi alle persone è possibile rinunciare all'audizione.

<sup>4</sup> Un'audizione secondo l'articolo 34 capoverso 3 LSIIn come pure secondo l'articolo 113 capoverso 5 lettera e LM può essere effettuata presso i seguenti terzi:

- a. specialisti medici e psicologici che assistono o che hanno assistito la persona da controllare;
- b. istituti di formazione presso i quali la persona da controllare ha assolto delle formazioni;
- c. precedenti o attuali superiori professionali o militari della persona da controllare;
- d. altre persone dalle quali ci si possono attendere informazioni rilevanti sulla persona da controllare.

<sup>5</sup> I servizi specializzati CSP possono svolgere le audizioni con l'ausilio di strumenti audiovisivi.

#### **Art. 20** Assistenza amministrativa

(art. 35 LSIIn)

<sup>1</sup> Le autorità o le organizzazioni responsabili della raccolta di dati all'estero secondo l'articolo 34 LSIIn trasmettono i dati raccolti ai servizi specializzati CSP:

- a. indicando le fonti dei dati;
- b. valutando l'affidabilità dei dati e delle fonti.

<sup>2</sup> Tutti i dati che per se stessi o in relazione con altri dati possono fornire indicazioni concrete sui rischi per la sicurezza sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza secondo l'articolo 35 capoverso 2 LSIIn.

#### **Art. 21** Raggruppamento di procedure di controllo

<sup>1</sup> Se un'attività è soggetta a diversi controlli di cui all'articolo 1 capoverso 1, viene eseguita soltanto un'unica procedura di controllo.

<sup>2</sup> Se l'attività è attribuita a diversi livelli di controllo secondo il capoverso 1, la procedura di controllo viene eseguita secondo i requisiti del livello di controllo più elevato, con riserva dell'articolo 27.

<sup>3</sup> Se la responsabilità del controllo spetta sia al servizio specializzato CSP CaF che al servizio specializzato CSP DDPS, il controllo viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF. Sono fatte salve le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM che vengono sempre eseguite dal servizio specializzato CSP DDPS.

<sup>4</sup> Il competente servizio specializzato CSP indica nella dichiarazione di cui all'articolo 39 capoverso 1 LSIIn il risultato della valutazione per ogni singolo controllo.

**Art. 22** Condizioni

(art. 39 cpv. 1 lett. b LSIIn)

I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di:

- a. obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare:
  1. dati relativi a rapporti personali con terzi,
  2. dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte,
  3. dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b,
  4. dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione;
- b. far svolgere accertamenti medici o psicologici, in particolare accertamenti per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione della persona da controllare come pure il consumo di droghe e di sostanze stupefacenti;
- c. adottare misure secondo l'articolo 25 LPers;
- d. applicare misure concernenti il possesso dell'arma personale, nella misura in cui la persona da controllare è un militare;
- e. adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.

**Art. 23** Comunicazione

(art. 40 LSIIn)

<sup>1</sup> Se una persona è soggetta in modo consecutivo a diversi motivi di controllo e in occasione del controllo successivo un servizio specializzato CSP constata un rischio per la sicurezza, tale servizio comunica la propria dichiarazione ai servizi decisori dei controlli precedenti.

<sup>2</sup> I servizi specializzati CSP comunicano le constatazioni provvisorie se sussistono segni di un rischio per la sicurezza che richiede un intervento urgente. Nel caso dei controlli di persone soggette all'obbligo di leva o di militari si può trattare in particolare di:

- a. sentenze penali;
- b. indagini di polizia, inchieste penali o procedimenti penali in corso a causa di un sospetto di un delitto o un crimine commesso; la comunicazione avviene soltanto se, in base alla valutazione del servizio che dirige l'indagine o il procedimento, non compromette la procedura in corso;
- c. seri segni o indizi secondo l'articolo 113 capoverso 1 LM oppure un sospetto di tali segni o indizi;
- d. segni o indizi per un'inefficienza al servizio militare limitata, un'inefficienza al servizio militare oppure un'incapacità alla funzione;
- e. seri segni o indizi che possano mettere in pericolo se stessi o terzi.

<sup>3</sup> I servizi decisori comunicano ai servizi specializzati CSP a quale persona o servizio debbano essere inoltrate le comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.

## Sezione 6: Conseguenze della dichiarazione

### Art. 24 Esercizio dell'attività

(art. 41 LSIn)

<sup>1</sup> Il servizio decisore permette alla persona sottoposta al controllo di esercitare l'attività soltanto se giudica sostenibili i rischi individuati o li può ridurre a un livello sostenibile con le condizioni di cui all'articolo 22.

<sup>2</sup> Nel caso di dichiarazioni secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSIn comunica la propria decisione alla persona sottoposta al controllo e al competente servizio specializzato CSP entro un mese. Nel caso di una dichiarazione di sicurezza secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn si presume l'ammissione a esercitare l'attività.

### Art. 25 Uso plurimo di una dichiarazione

(art. 42 LSIn)

<sup>1</sup> Se a una persona è già stata rilasciata una dichiarazione valida in occasione di un controllo precedente, il servizio decisore può rinunciare a una nuova valutazione se:

- a. alla base del controllo precedente vi erano gli stessi fattori di rischio del nuovo controllo; e
- b. non esiste alcun motivo per una ripetizione straordinaria.

<sup>2</sup> I rischi per la sicurezza constatati in occasione di una valutazione di un livello di controllo superiore devono essere considerati soltanto se:

- a. questi rischi potrebbero essere individuati anche sulla base dei dati che vengono raccolti ad un livello di controllo inferiore; oppure
- b. l'interesse pubblico di cui all'articolo 1 capoverso 2 LSIn è preponderante rispetto al diritto della personalità della persona sottoposta al controllo.

### Art. 26 Ripetizione ordinaria

(art. 43 cpv. 1 e 2 LSIn)

<sup>1</sup> Occorre avviare una ripetizione ordinaria del controllo:

- a. entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di cui all'articolo 43 capoverso 1 LSIn: se in occasione del controllo precedente è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn;
- b. entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di cui all'articolo 43 capoverso 1 LSIn: se in occasione del controllo precedente è stata rilasciata una dichiarazione secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSIn;
- c. per funzioni dell'esercito e della protezione civile per il cui esercizio è necessario un controllo di sicurezza di base: se si prevede che la persona da controllare debba svolgere la funzione per almeno altri cinque anni.

<sup>2</sup> Sono fatte salve altre scadenze in virtù di un trattato internazionale.

**Art. 27** Ripetizione straordinaria

(art. 43 cpv. 3 LSI)

<sup>1</sup> Se ha motivo di presumere che dall'ultimo controllo siano emersi nuovi rischi rilevanti, che non possono essere valutati senza una ripetizione del controllo, il servizio decisore avvia immediatamente una ripetizione straordinaria del controllo.

<sup>2</sup> Se ha motivo di presumere che determinati rischi constatati in occasione dell'ultimo controllo siano nel frattempo venuti meno, il servizio decisore può avviare una ripetizione straordinaria del controllo.

**Art. 28** Effetto della ripetizione

(art. 43 LSI)

<sup>1</sup> Fino alla nuova decisione in virtù dell'articolo 24 capoverso 2 la persona sottoposta al controllo è considerata controllata secondo la decisione attuale.

<sup>2</sup> Se prima della notifica della nuova decisione emergono segni di nuovi rischi per la sicurezza, il servizio decisore adotta le necessarie misure preventive.

**Art. 29** Tutela giurisdizionale

(art. 44 cpv. 3 LSI)

I servizi specializzati CSP sono autorizzati a interporre ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito alle loro dichiarazioni.

**Art. 30** Attestazione di sicurezza nel contesto internazionale

(art. 48 lett. c LSI)

<sup>1</sup> La competenza per il rilascio di attestati di sicurezza nel contesto internazionale spetta al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Un'attestazione di sicurezza viene rilasciata su richiesta se:

- a. è stato effettuato un controllo del livello di controllo necessario;
- b. la persona in questione è stata autorizzata a esercitare l'attività; e
- c. la persona in questione è stata istruita in maniera comprovabile per esercitare l'attività.

<sup>3</sup> Se non fa parte dell'Amministrazione federale e non necessita dell'attestazione di sicurezza per un mandato della Confederazione, il servizio richiedente si assume i costi della procedura.

## Sezione 7: Trattamento di dati personali

**Art. 31**            Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati  
(art. 48 lett. d LSIIn)

<sup>1</sup> Il servizio specializzato CSP DDPS è responsabile della protezione e della sicurezza del sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSIIn come pure dei dati in esso contenuti.

<sup>2</sup> La responsabilità della protezione e della sicurezza di dati che vengono trattati al di fuori del sistema d'informazione secondo l'articolo 45 capoverso 5 LSIIn spetta al servizio che si occupa del trattamento dei dati.

**Art. 32**            Controllo periodico del trattamento dei dati personali  
(art. 48 lett. e LSIIn)

Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d'informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.

## Sezione 8: Disposizioni finali

**Art. 33**            Gestione elettronica degli affari  
(art. 48 lett. a LSIIn)

Il DDPS disciplina, previa consultazione della Cancelleria federale, la gestione elettronica degli affari.

**Art. 34**            Riscossione di emolumenti

<sup>1</sup> Per l'esecuzione di controlli presso servizi al di fuori dell'Amministrazione federale centrale, i servizi specializzati CSP riscuotono emolumenti in funzione del tempo impiegato.

<sup>2</sup> Viene applicata una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall'urgenza dell'affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro.

<sup>3</sup> Per il resto si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>16</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

**Art. 35**            Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni  
(art. 86 cpv. 4 LSIIn)

<sup>1</sup> I Cantoni possono avvalersi delle prestazioni dei servizi specializzati CSP DDPS per la propria sicurezza delle informazioni se:

<sup>16</sup> RS 172.041.1

- a. dispongono di una base legale sufficiente per i controlli ai sensi della presente ordinanza;
- b. per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e
- c. hanno stipulato con il DDPS un accordo sulle prestazioni.

<sup>2</sup> Negli accordi sulle prestazioni secondo l'articolo 1 lettera c il DDPS disciplina in particolare:

- a. il numero di controlli da effettuare;
- b. i servizi promotori e decisori presso i Cantoni;
- c. il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.

<sup>3</sup> L'ammontare degli emolumenti è calcolato in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall'urgenza dell'affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l'OgeEm<sup>17</sup>.

#### **Art. 36** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 4 marzo 2011<sup>18</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b. l'ordinanza della Cancelleria federale del 30 novembre 2011<sup>19</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- c. l'ordinanza del DEFR del 2 novembre 2011<sup>20</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- d. l'ordinanza del DDPS del 12 marzo 2012<sup>21</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- e. l'ordinanza del DFAE del 14 agosto 2012<sup>22</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- f. l'ordinanza del DATEC del 15 febbraio 2013<sup>23</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- g. l'ordinanza del DFGP del 26 giugno 2013<sup>24</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

<sup>17</sup> RS 172.041.1

<sup>18</sup> [RU 2011 5903, 2012 1153 3631 3765 5527 6669, 2013 3041, 2014 4567, 2016 1785, 2017 4151 4231, 2020 5893]

<sup>19</sup> [RU 2011 6077, 2016 1365]

<sup>20</sup> [RU 2011 4999, 2013 1335]

<sup>21</sup> [RU 2012 1161 1597]

<sup>22</sup> [RU 2012 4241]

<sup>23</sup> [RU 2013 765]

<sup>24</sup> [RU 2013 2633]

- h. l'ordinanza del DFI del 12 agosto 2013<sup>25</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- i. l'ordinanza del 9 giugno 2006<sup>26</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.

**Art. 37** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 8.

**Art. 38** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le valutazioni ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono portate avanti secondo la LSIn e la presente ordinanza oppure interrotte.

<sup>2</sup> Durante il periodo transitorio secondo l'articolo 90 capoverso 3 LSIn i controlli di sicurezza relativi alle persone effettuati secondo il diritto anteriore corrispondono ai livelli di controllo secondo il nuovo diritto come indicato qui di seguito:

- a. controllo di sicurezza di base secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza di base secondo il nuovo diritto;
- b. controllo di sicurezza ampliato secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto.

<sup>3</sup> Le persone in funzioni per le quali secondo il nuovo diritto deve essere effettuato un controllo oppure un controllo di un livello di controllo superiore, fino alla decisione secondo l'articolo 24 capoverso 2 sono considerate controllate se il nuovo controllo necessario viene avviato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Se durante il controllo emergono segni di rischi per la sicurezza, il servizio decisore adotta le necessarie misure preventive.

<sup>4</sup> I controlli di sicurezza ricevuti dalla società nazionale di rete su base privata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e prima della scadenza del termine di cui al capoverso 5 restano utilizzabili nel quadro dei termini di ripetizione secondo gli articoli 26 e 27 come indicato qui di seguito:

- a. controlli di sicurezza per funzioni critiche: come controllo di sicurezza di base secondo la presente ordinanza;
- b. controlli di sicurezza per funzioni estremamente critiche: come controllo di sicurezza ampliato secondo la presente ordinanza.

<sup>5</sup> La società nazionale di rete è autorizzata a far svolgere verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 20a LAEl su base privata fino a un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>25</sup> [RU 2013 2675]

<sup>26</sup> [RU 2006 2481, 2008 547, 2011 1031]

**Art. 39**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2023:

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1*<sup>27</sup>  
(art. 3 cpv. 1 lett. a)

## **Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSI<sup>n</sup>**

1. Del livello di controllo di sicurezza di base:

Unità amministrativa	Funzione	Motivo del controllo secondo l'art. 10 cpv. 1		
		ett. a	ett. b	ett. c

2. Del livello di controllo di sicurezza ampliato:

Unità amministrativa	Funzione	Motivo del controllo secondo l'art. 10 cpv. 2			
		ett. a	ett. b	ett. c	ett. d

<sup>27</sup> Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 1 lett. b)

**Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a una verifica dell'affidabilità secondo la LAsi**

- a. ....,
- b. ....;
- c. ....

*Allegato 3*  
(art. 3 cpv. 1 lett. c)

## **Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a una verifica dell'affidabilità secondo la LPers**

1. Del livello di controllo di sicurezza di base:

Unità amministrativa	Funzione	Motivo del controllo secondo l'art. 11 cpv. 1				
		ett. a	ett. b	ett. c	ett. d	ett. e

2. Del livello di controllo di sicurezza ampliato:

Unità amministrativa	Funzione	Motivo del controllo secondo l'art. 11 cpv. 2		
		ett. a	ett. b	ett. c

*Allegato 4<sup>28</sup>*  
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

## **Funzioni dell'esercito soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSI<sup>n</sup>**

1. Del livello di controllo di sicurezza di base:

Livello dell'articola- zione e della strut- tura	Funzione	Motivo del controllo secondo l'art. 10 cpv. 1		
		ett. a	ett. b	ett. c

2. Del livello di controllo di sicurezza ampliato:

Livello dell'articola- zione e della strut- tura	Funzione	Motivo del controllo secondo l'art. 10 cpv. 2	
		ett. a	ett. b

<sup>28</sup> Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 5*  
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

## **Funzioni dell'esercito soggette a una verifica dell'affidabilità secondo l'articolo 14 LM**

Del livello di controllo di sicurezza di base:

Livello dell'articolazione e della struttura	Funzione	Motivo del controllo secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. a e b		
		lett. a	lett. b	

*Allegato 6<sup>29</sup>*  
(art. 3 cpv. 3)

## **Funzioni secondo l'articolo 20a capoverso 1 LAEI**

1. Del livello di controllo di sicurezza di base:

Funzione	informazione / applicazione / infrastruttura critica

2. Del livello di controllo di sicurezza ampliato:

Funzione	informazione / applicazione / infrastruttura estremamente critica

<sup>29</sup> Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

## **Raccolta e trattamento di dati**

### 1. Dati che possono essere raccolti a tutti i livelli di controllo

- a. Dati sull'identità della persona da controllare, in particolare:
  1. cognome, cognome da nubile/celibe e nomi
  2. soprannome, alias, pseudonimo e nome utente
  3. indirizzi
  4. data di nascita
  5. sesso o genere
  6. numeri di telefono (rete fissa e rete mobile)
  7. indirizzi e-mail (professionale e privato)
  8. numero AVS
  9. nazionalità
  10. in caso di nazionalità diversa da quella svizzera:
    - data della naturalizzazione
    - durata del soggiorno in Svizzera
  11. luogo d'origine
  12. luogo di nascita
  13. luoghi di domicilio precedenti
  
- b. Dati sulla condotta di vita della persona da controllare, in particolare:
  1. carriera professionale
  2. carriera scolastica
  3. carriera nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile
  4. formazioni
  5. hobby
  6. progetti
  7. appartenenza ad associazioni
  8. attività a titolo onorifico
  9. credenze o attività religiose
  10. opinioni filosofiche
  11. opinioni o attività politiche
  12. opinioni o attività sindacali
  
- c. Dati sulle relazioni personali strette e sulla situazione familiare della persona da controllare, in particolare:
  1. stato civile
  2. sfera intima e sessualità

3. rapporto con la famiglia
  4. identità dei genitori
  5. cerchia di amici
- d. Dati in merito alla relazione con l'estero della persona da controllare, in particolare:
1. vacanze
  2. soggiorni linguistici
  3. viaggi d'affari
  4. relazioni personali all'estero e contatti internazionali
  5. interessi finanziari all'estero
- e. Dati sulla salute della persona da controllare, in particolare:
1. malattie fisiche e psichiche
  2. menomazioni fisiche e psichiche
  3. consumo di sostanze stupefacenti e di alcol
  4. dipendenze
- f. Dati finanziari della persona da controllare, in particolare:
1. estratti di conti bancari
  2. attività finanziarie
  3. salari
  4. ipoteche
  5. crediti
  6. patrimoni
  7. imposte
  8. debiti
  9. investimenti
- g. Dati su procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, in particolare:
1. esecuzioni e fallimenti
  2. inchieste penali
  3. inchieste amministrative
  4. cause e procedimenti legali
  5. mediazione
  6. revoche di documenti
- h. Dati su fattori di rischio riscontrati sinora nel quadro di un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza
- i. Dati su terzi, in particolare:

1. dati secondo le lettere a–g sul coniuge o partner come pure sulla cerchia familiare e sulla cerchia di amici più intimi, nella misura in cui questi dati secondo l’articolo 34 capoverso 3 LSIn sono indispensabili ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza
  2. datore di lavoro e suo indirizzo
  3. progetto
- j. Dati ottenuti da sistemi e fonti pubblicamente accessibili, in particolare:
1. dal casellario giudiziale: tutti i dati
  2. dalle autorità penali civili e militari: tutti i dati
  3. da organi della Confederazione secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera c LSIn:
    - dati del sistema d’informazione sulle armi ARMADA
    - dati del sistema d’informazione HOOGAN
    - dati del sistema d’informazione JANUS
    - dati del registro nazionale di polizia
    - dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL
    - dati dei sistemi d’informazione del SIC e del SIM
    - dati del registro SIAC
    - dati dello JORASYS
    - dati dei sistemi d’informazione dell’UDSC
    - dati del registro centrale degli assicurati delle assicurazioni sociali della Confederazione
    - dati del PISA
    - dati del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva
    - dati sull’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio militare servizio delle persone soggette all’obbligo di leva, di prestare servizio militare e di prestare servizio di protezione civile come pure di civili che vengono chiamati a svolgere un impiego a tempo determinato nell’esercito
    - dati dell’esercito e dell’amministrazione militare in merito a persone soggette all’obbligo di leva e a militari
  4. dai registri e dagli atti degli organi di sicurezza dei Cantoni come pure della polizia: tutti i dati
  5. dai registri delle autorità di esecuzione e fallimento: tutti i dati

6. dagli atti dei controlli sinora effettuati: tutti i dati che risalgono a non più di dieci anni prima e che non sono ancora stati archiviati o distrutti secondo l'articolo 47 LSIn
7. da fonti pubblicamente accessibili:
  - su Internet: dati che sono accessibili a qualsiasi utente di Internet, dopo aver creato un account, pagato una quota d'iscrizione oppure dopo aver sottoscritto un abbonamento
  - sui social media: dati che sono accessibili a qualsiasi utente senza aver preso personalmente contatto con un altro utente.

2. Dati che possono essere raccolti soltanto nell'ambito del livello di controllo di sicurezza ampliato:

- a. da autorità fiscali federali e cantonali: tutti i dati
- b. dai registri dei controlli degli abitanti: tutti i dati
- c. da istituti finanziari e banche secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera c LSIn: tutti i dati
- d. mediante audizione della persona da controllare: tutti i dati che non risultano o che risultano soltanto in modo poco chiaro dalla restante raccolta dei dati

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 7 marzo 2003<sup>30</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**

*Art. 6 lett. c*

*Abrogato*

### **2. Ordinanza del 3 luglio 2001<sup>31</sup> sul personale federale**

*Art. 94e* Estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni  
(art. 20a LPers)

<sup>1</sup> Se appropriato e necessario per motivi di prevenzione della corruzione o di sicurezza oppure se gli interessi economici o politici del datore di lavoro potrebbero essere messi in pericolo, il datore di lavoro può esigere dai candidati a un impiego e dagli impiegati che presentino un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni.

<sup>2</sup> L'estratto può essere richiesto ogni cinque anni oppure per motivi validi in qualsiasi momento.

<sup>3</sup> I costi per gli estratti sono assunti dal datore di lavoro.

*Art. 94f* Verifica dell'affidabilità  
(art. 20b LPers)

<sup>1</sup> Una verifica dell'affidabilità di candidati a un impiego e di impiegati può essere eseguita alle condizioni menzionate nell'articolo 11 dell'ordinanza del ...<sup>32</sup> sul controllo di sicurezza relativo alle persone (OCSP).

<sup>2</sup> L'elenco delle funzioni, i livelli di controllo e la procedura di controllo sono disciplinati nell'OCSP.

<sup>30</sup> RS 172.214.1

<sup>31</sup> RS 172.220.111.3

<sup>32</sup> RS ...

### 3. Ordinanza del 24 giugno 2009<sup>33</sup> sui contatti militari internazionali

*Art 5 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l'accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fonda sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

- b. l'ordinanza del ...<sup>34</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

### 4. Ordinanza del 16 dicembre 2009<sup>35</sup> sui sistemi d'informazione militari

*Art. 67 e allegato 30*

*Abrogati*

*Art. 70n lett. e*

I dati del sistema FABIS sono raccolti:

- e. dal sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone di cui all'articolo 45 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020<sup>36</sup> sulla sicurezza delle informazioni: i dati secondo l'allegato 33c numero 2.

*Allegato 23a N. 36*

- 36. Livello di controllo secondo l'articolo 5 o 6 dell'ordinanza del ...<sup>37</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), data del passaggio in giudicato della decisione conformemente all'articolo 24 OCSP come pure termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 26 OCSP

*Allegato 33c N. 2*

- 2. Livello di controllo secondo gli articoli 10–14 OCSP<sup>38</sup>, data del passaggio in giudicato della decisione conformemente all'articolo 24 OCSP come pure termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 26 OCSP concernente una persona autorizzata ad accedere.

<sup>33</sup> RS 510.215

<sup>34</sup> RS ...

<sup>35</sup> RS 510.911

<sup>36</sup> RS 128

<sup>37</sup> RS ...

<sup>38</sup> RS ...

*Allegato 33d N. 2*

2. Livello di controllo secondo gli articoli 10–14 OCSP<sup>39</sup>, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l'articolo 24 OCSP come pure termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 26 OCSP concernente una persona autorizzata ad accedere.

**5. Ordinanza del 22 novembre 2017<sup>40</sup> concernente l'obbligo di prestare servizio militare***Art. 11 cpv. 3 lett. g*

<sup>4</sup> Alla manifestazione informativa i partecipanti vengono in particolare informati su:

- g. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'ordinanza del ...<sup>41</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e le conseguenze in presenza di circostanze personali particolari secondo l'articolo 33 capoverso 2.

*Art. 16 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Una persona idonea al servizio militare è attribuita provvisoriamente a una funzione di reclutamento dell'esercito, se:

- b. è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone, ma non vi è ancora alcuna decisione secondo l'articolo 24 OCSP<sup>42</sup> o alcuna informazione secondo l'articolo 23 capoverso 2 OCSP.

*Art. 21 cpv. 1 lett. b n. 3*

<sup>1</sup> Su domanda congiunta della persona interessata e del comando competente, gli specialisti, i sottufficiali superiori e gli ufficiali superiori possono essere autorizzati a prorogare l'obbligo di prestare servizio militare, se:

- b. la persona interessata soddisfa le condizioni seguenti:
  3. il servizio decisore secondo l'articolo 24 OCSP<sup>43</sup> consente alla persona interessata di esercitare la funzione.

*Art. 72 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Per l'incorporazione in una determinata funzione o la promozione a un grado superiore devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- c. il servizio decisore secondo l'articolo 24 OCSP<sup>44</sup> consente alla persona interessata di esercitare la funzione.

<sup>39</sup> RS ...

<sup>40</sup> RS **512.21**

<sup>41</sup> RS ...

<sup>42</sup> RS ...

<sup>43</sup> RS ...

<sup>44</sup> RS ...

*Art. 80 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Soldati, appuntati, sottufficiali e sottufficiali superiori possono essere nominati ufficiali specialisti se:

- c. il servizio decisore secondo l'articolo 24 OCSP <sup>45</sup> consente alla persona interessata di esercitare la funzione.

## **6. Ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>46</sup> sull'energia nucleare**

*Art. 33a*            Controlli di affidabilità

<sup>1</sup> I controlli periodici di affidabilità di persone impiegate in funzioni essenziali per la sicurezza nucleare e la sicurezza esterna degli impianti nucleari sono disciplinati nell'ordinanza del ...<sup>47</sup> sul controllo di sicurezza relativo alle persone.

<sup>2</sup> I costi per il controllo vengono assunti dal titolare della licenza della centrale nucleare.

<sup>45</sup> RS ...  
<sup>46</sup> RS 732.11  
<sup>47</sup> RS ...